

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 01359/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1359 del 2022, proposto da

Maria Elisabetta Crigna, rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio Natale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliato presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, 34;

***nei confronti***

Lara Marchese, non costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

del decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia del 17 luglio 2022, n. 30513, con cui è stata pubblicata la graduatoria del concorso scuola decreto dirigenziale n. 499 del 2020 (come modificato e integrato dal decreto dirigenziale n. 23 del 2022) per la classe di concorso AC24 (spagnolo) per la regione Calabria; della graduatoria per la classe di concorso AC24 (spagnolo) per la Regione

Calabria pubblicata con il medesimo decreto ed il conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente all'applicazione della riserva posto o, in subordine, della precedenza, in quanto soggetto disabile con invalidità pari o superiore al 80%; l'annullamento di tutti gli eventuali ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali; previa sospensiva degli atti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Osservato che l'eventuale accoglimento dell'azione spiegata potrebbe pregiudicare la posizione dei soggetti che in graduatoria precedono la ricorrente, i quali – in qualità di controinteressati – debbono essere posti nella possibilità di partecipare al giudizio;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio, rinviando la trattazione dell'istanza cautelare ad altra data;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) assegna a parte ricorrente termine sino al 15 dicembre 2022 per l'integrazione del contraddittorio.

Differisce la trattazione dell'istanza cautelare all'udienza camerale del 25 gennaio 2023.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore

Alberto Ugo, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Francesco Tallaro**

**IL PRESIDENTE**  
**Giovanni Iannini**

**IL SEGRETARIO**